

## **ALLEGATO 4**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**



## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI SERVER (ENTRY E MIDRANGE) E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  
CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E  
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO/I ..... (1 e/o 2 e/o 3)

CIG \_\_\_\_\_

## TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

## E

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

## OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;



(nel seguito per brevità congiuntamente anche “*Fornitore*”)

#### **PREMESSO**

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente



- in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
  - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
  - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per fornitura di Server (Entry e Midrange) e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
  - h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ della procedura di gara indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
  - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un



- importo pari ad Euro\_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A"* (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'*Allegato "B"* (Offerta Tecnica del Fornitore), l'*Allegato "C"* (Offerta Economica del Fornitore), l'*Allegato "D"* (Modello di Ordinativo di Fornitura e Addendum); l'*Allegato "E"* (Corrispettivi e tariffe), l'*Allegato "F"* (Condizioni Generali).

### **ARTICOLO 2**

#### **ALTRE DEFINIZIONI**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito



della Convenzione, si intende per:

- a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Modello di Ordinativo di Fornitura e Addendum:** i documenti di cui all'allegato "D";
  - e) **Corrispettivi e tariffe:** i documenti di cui all'Allegato "E";
  - f) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
  - g) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura, così come stabilito nel successivo articolo 7, comma 13;
  - h) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_\_ (1 e/o 2 e/o 3) di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - i) **Lotto:** comprende le forniture di \_\_\_\_\_ [*Lotto 1: server entry da rack 19" come nel paragrafo 4.3.1. del Capitolato tecnico e/o Lotto 2: server entry deskside come riportato nel paragrafo 4.3.2 del Capitolato tecnico e/o Lotto 3: server midrange come riportato nel paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico;*]
  - j) **Quantitativo massimo della Convenzione:** quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto \_\_\_\_ pari a n. \_\_\_\_\_ (Lotto 1 n. 2.000 Server entry da rack 19", Lotto 2 n. 800 Server entry deskside, Lotto 3 n. 1.000 Server Midrange da rack 19")
  - k) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;



- b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
  3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
  4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura di Server (Entry e Midrange) da parte del Fornitore e in favore delle Pubbliche Amministrazioni contraenti, nonché alla prestazione dei servizi connessi ed opzionali e alle attività stabilite nella presente Convenzione, comprensive di quelle idonee al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, alle seguenti prestazioni:
  - **Lotto 1:** fornitura di Server Entry da rack 19" in acquisto, con i requisiti generali di sistema di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.1.1, nonché nel rispetto dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di



quanto stabilito nel paragrafo 4.3.1.2 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;

- fornitura delle componenti opzionali descritte al paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
- la prestazione del servizio opzionale di System Management avanzato, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 6.2.1.1 del Capitolato Tecnico, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 2.000= Server Entry da rack 19"

- **Lotto 2:** fornitura di Server Entry deskside, con i requisiti generali di sistema di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.2.1, nonché nel rispetto dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3.2.2 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
- fornitura delle componenti opzionali descritte al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
- la prestazione del servizio opzionale di System Management avanzato, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 6.2.2.1 del Capitolato Tecnico, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente,  
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 800= Server Entry deskside.
- **Lotto 3:** fornitura di Server Midrange da rack 19", con i requisiti generali di sistema di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.3.1, nonché





nel rispetto dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3.3.2 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;

- fornitura delle componenti opzionali descritte al paragrafo 6.1.3 del Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
- la prestazione del servizio opzionale di System Management avanzato, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 6.2.3.1 del Capitolato Tecnico, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 1.000= Server Midrange da rack 19”.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e gli ulteriori adempimenti legati alla Convenzione, e segnatamente:

- consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi, come descritto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico,
- laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, servizio di ritiro per raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come descritto nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico,
- assistenza in remoto e locale (Call Center), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,
- gestione e manutenzione delle apparecchiature, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, comprensiva della assistenza on-site e mediante la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, tutto per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione,
- adempimenti di reportistica, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
- adempimenti legati al Sito Internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.

Forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli



adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

4. In ogni caso le predette forniture dovranno essere eseguite con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e non rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
5. Le componenti opzionali descritte nel paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico ed il servizio opzionale di "System Management avanzato" di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico potranno essere ordinati sia contestualmente all'acquisto dell'apparecchiatura base sia successivamente, nel periodo di durata (36 mesi) dello specifico Contratto di fornitura stipulato con le Amministrazioni Contraenti per l'acquisto dell'apparecchiatura base.
6. Nell'ipotesi in cui le suddette componenti opzionali e/o il servizio opzionale di "System Management avanzato" siano acquistati successivamente, e cioè nel periodo di vigenza dello specifico Contratto di fornitura per l'acquisto dell'apparecchiatura base, condizione essenziale per procedere all'acquisto degli stessi è che le Amministrazioni Contraenti si siano riservate il diritto di acquistare i medesimi già in sede di Ordinativo di Fornitura dell'apparecchiatura base. In tal caso, le Amministrazioni emetteranno, per l'acquisto delle componenti opzionali e del servizio opzionale di "System Management avanzato", un Addendum all'Ordinativo di Fornitura dell'apparecchiatura base secondo il format di cui all'allegato "D".
7. Qualora, invece, l'Amministrazione non si sia riservata, in sede di Ordinativo di Fornitura dell'apparecchiatura base, il diritto di acquistare le componenti opzionali e/o il servizio opzionale, potrà acquistare gli stessi soltanto durante il periodo di durata della Convenzione mediante autonomi Ordinativi di Fornitura.
8. Resta inteso che le suddette componenti opzionali non potranno essere ordinate a prescindere dalla fornitura di apparecchiature base, ma solo come



implementazione successiva o contestuale della apparecchiatura base stessa ed in quantità non superiore al massimo tecnologicamente e fisicamente permesso dalla apparecchiatura offerta, il tutto come meglio specificato nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

9. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere da .....(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato come previsto dal precedente articolo. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a quella del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature, quindi pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
  - a) garantire che i Server forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "B", e siano conformi a quelle fissate



dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;

- b) fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed il servizio opzionale e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
- d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

***o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)***

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.



## ARTICOLO 7

### CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDI E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione delle apparecchiature e delle componenti opzionali, prima accensione e verifica di funzionalità, nonché, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, di ogni onere e spesa relativa al ritiro delle apparecchiature usate finalizzato alla raccolta nonché trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
3. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
  - a) della Apparecchiatura nella sua configurazione base, tutto secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico,
  - b) delle componenti opzionali, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente, tutto come meglio descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica,
  - c) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo Windows Server installato, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia scelto il Server con uno dei sistemi operativi opzionali di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico [6.1.1(voci 1 e 2) per il Lotto 1, 6.1.2 (voci 1 e 2) per il Lotto 2, 6.1.3 (voci 1 e 2) per il Lotto 3], ovvero, nel caso di sistema operativo di tipo Open Source di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico [6.1.1 (voce 3) per il Lotto 1, 6.1.2 (voce 3) per il Lotto 2, 6.1.3 (voce 3) per il Lotto 3], di tutto il software non sottoposto a licenza gratuita d'uso o esente da copyright previsto all'interno della distribuzione;
  - d) la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché la documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature.



4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i seguenti termini:

**- per il LOTTO 1-**

- a) per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 apparecchiature, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 apparecchiature, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 apparecchiature, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

**- per il LOTTO 2-**

- a) per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 250 apparecchiature, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- c) per Ordinativi di Fornitura da n. 251 fino a n. 500 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- d) per Ordinativi di Fornitura superiore a n. 500 apparecchiature, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

**- per il LOTTO 3**



- a) per Ordinativi di Fornitura fino a n. 10 apparecchiature, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- b) per Ordinativi di Fornitura da n. 11 fino a n. 50 apparecchiature, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- c) per Ordinativi di Fornitura da n. 51 fino a n. 100 apparecchiature, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 100 apparecchiature, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione ordinante.

Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione delle apparecchiature, al raggiungimento del numero massimo di n. (n. 1.000 per il Lotto 1, n. 500 per il Lotto 2, n. 100 per il Lotto 3) installazioni pianificate al mese, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di n. (n. 1.000 per il Lotto 1, n. 500 per il Lotto 2, n. 100 per il Lotto 3) installazioni.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.



5. Per ogni consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un “verbale di consegna”, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, la data dell’avvenuta consegna ed installazione, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica opzionale consegnata ed installata.
6. Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere, oltre che alla configurazione delle apparecchiature con le componenti opzionali scelte e richieste dall’Amministrazione tra quelle indicate in sede di ordine, ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto.
7. Qualora l’Amministrazione Contraente richieda al Fornitore di installare e rendere funzionante sul server richiesto con l’Ordinativo di fornitura un Sistema Operativo già di sua proprietà, la predetta Amministrazione indica nell’Ordinativo di fornitura le caratteristiche di tale Sistema Operativo affinché il Fornitore possa verificare la compatibilità secondo quanto indicato al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico. In tale ipotesi, il Fornitore si impegna ad installare e rendere funzionante sul server il Sistema Operativo già di proprietà dell’Amministrazione Contraente, in quanto compatibile con le specifiche richieste per la fornitura e rientrante nella lista tassativa di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico.
8. Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo di ciascuna apparecchiatura deve essere redatto dal Fornitore un apposito “Verbale di configurazione e di avvio operativo”, in contraddittorio con l’Amministrazione contraente, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: l’identificativo unico di installazione (già assegnato alla configurazione dal Fornitore), la descrizione delle operazioni e dei test effettuati, la descrizione degli eventuali problemi riscontrati, la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati. Le attività legate alla configurazione, avvio operativo e verifica delle funzionalità dovranno concludersi entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “Verbale di consegna ed installazione”.





9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione e di avvio operativo di cui al precedente comma, le apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.
10. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente si sia riservata il collaudo a campione previa specifica da riportare nella comunicazione di cui al precedente comma.
11. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature - componenti hardware e programmi software forniti - di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in particolare, l'Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature (complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
12. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
13. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.
14. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C. M. n. 452/1997, potrà ripetere le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.
15. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione



Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.

16. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature fornite, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e relativa Appendice, nonché all'articolo 7 delle Condizioni Generali.

A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le predette verifiche sono a carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi e, comunque, sino ad un massimo pari a: Euro 26.004,12= (per il Lotto 1), Euro 12.593,13= (per il Lotto 2) ed Euro 26.245,80 (per il Lotto 3).

17. In ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla gestione e manutenzione delle apparecchiature.

La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un



numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico:
  - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice del Capitolato Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - b. eventuali ulteriori report "ad hoc" richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report "ad hoc" al mese.

Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

4. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro delle apparecchiature usate finalizzato alla raccolta nonché al trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), contestualmente alla fornitura.
5. Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.

Resta peraltro inteso che è estranea all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero dei server ordinati. Le apparecchiature usate da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi



marca o modello ma equivalenti per peso e dimensione ai server oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro delle apparecchiature usate finalizzato alla raccolta nonché trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

**- per il LOTTO 1-**

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

**- per il LOTTO 2-**

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 101 fino a 250 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 251 a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini superiori alle 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

**- per il LOTTO 3 -**



- per ordini fino a 10 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - per ordini da 11 fino a 50 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - per ordini da 51 a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 70 (settanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - per ordini superiori alle 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 110 (centodieci) giorni solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Il Fornitore dovrà prestare il servizio opzionale di System Management avanzato come descritto nel capitolo 6.2 del Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalla singola Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e, in ogni caso, sino al quantitativo massimo di n. \_\_\_\_ giorni/persona per ciascuna tipologia di sistema operativo (n. 2.000 per il Lotto 1, n. 800 per il Lotto 2, n. 1.000 per il Lotto 3).

## **ARTICOLO 9**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi (connessi ed opzionali) oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.



2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e offerti eventualmente migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione.
3. Con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, il fornitore si obbliga:
  - (I) ad intervenire con un tempo di risposta - intendendosi per tempo di risposta il tempo intercorrente tra il momento della apertura della chiamata al call center da parte dell'utente ed il momento in cui il tecnico preposto all'intervento si presenta presso l'utente stesso - di 8 (otto) ore lavorative, ridotte a 4 (quattro) per i capoluoghi di regione, come descritto nel Capitolato Tecnico, paragrafo 5.3.1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - (II) a risolvere i problemi hardware e software e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura con un tempo di risoluzione dell'inconveniente - intendendosi per tempo di risoluzione dell'inconveniente il tempo intercorrente tra il momento in cui il tecnico preposto all'intervento si presenta presso l'utente ed il momento in cui l'inconveniente viene risolto - di 8 (otto) ore lavorative ridotte a 4 (quattro) per i capoluoghi di regione, come descritto nel Capitolato Tecnico, paragrafo 5.3.1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Con riferimento al call center, il fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, come descritto nel Capitolato Tecnico, paragrafo 5.2.1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
  - a) risposta entro 20", per l'80% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
  - b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.
5. La Consip S.p.A. si riserva di controllare il livello di servizio di cui al precedente comma utilizzando, nell'eventualità, il supporto di una società esterna.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "E".

In particolare:



- a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
  - b) il prezzo di ciascuna opzione (componenti opzionali e servizio opzionale) è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del server nella configurazione base ed è altresì comprensivo:
    - i. con riferimento ai componenti opzionali, di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata del medesimo componente;
    - ii. con riferimento al servizio opzionale, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
2. Il corrispettivo di ciascun singolo Contratto attuativo viene fatturato secondo il seguente dettaglio:
- a decorrere dalla Data di Accettazione (e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge), relativamente al prezzo di acquisto della apparecchiatura in configurazione base, nonché, se richieste, delle componenti opzionali;
  - a decorrere dalla verifica dell'effettiva erogazione del servizio con riferimento al corrispettivo per il servizio opzionale di System Management avanzato.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, ed alla eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.



4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
6. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno l'Ordinativo di Fornitura in modalità on line, il Fornitore applicherà uno sconto pari all'1% (uno per cento) sull'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura.

## ARTICOLO 11

### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 12





## PENALI

1. Per ogni Giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle forniture, di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente ai server quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 3.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la configurazione ed avvio operativo delle Apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 14, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato, oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto anche ad



uno dei termini stabiliti al precedente articolo 9, comma 3, sia nel caso relativo al tempo di risposta (lettera i)), sia nel caso relativo al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura (lettera ii)), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:

- pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
  - pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 4, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
8. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno - esclusi domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.

9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (80%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di



cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera a), ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di ritiro e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al precedente articolo 8, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.



12. Deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni della presente Convenzione, del Capitolato Tecnico e degli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni e/o Consip, ciascuno per la propria competenza, applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e ai suoi allegati, al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 13**

##### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) (Lotto 1: Euro \_\_\_\_\_, Lotto 2: Euro \_\_\_\_\_, Lotto 3: Euro \_\_\_\_\_), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip, con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente n. \_\_\_\_\_ pari ad un importo di Euro 26.004,12= (per il Lotto 1), Euro 12.593,13= (per il Lotto 2) ed Euro 26.245,80 = (per il Lotto 3)) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**



1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione le seguenti ipotesi:
  - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 15,
  - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
  - c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
  - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 2;
  - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).
3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Server non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.



## **ARTICOLO 15**

### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è autorizzato]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_,

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## **ARTICOLO 16**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio Generale, il Responsabile del Servizio Nazionale, nonché i Responsabili del Servizio Provinciale, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ARTICOLO 17**

### **FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Server o un dispositivo opzionale oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
  - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.



2. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:
  - recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
  - esonerare il Fornitore dalla fornitura del Server o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

## **ARTICOLO 18**

### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore della impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi comprovata da specifica dichiarazione del produttore/fabbricante o altra prova ritenuta idonea dalla Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **ARTICOLO 19**

### **PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITA' DELLE LICENZE**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà del server a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.



2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

## ARTICOLO 20

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

CONSIP S.p.A.  
Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE  
Il legale rappresentante





CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudi e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 20 (Clausola finale);

con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante



#### IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_